

Giornale Giuridico

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/12/2023) 25/01/2024, n. 2426

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione

GIUDIZIO (RAPPORTO TRA IL CIVILE E IL PENALE)

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere Rel.

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8352/2021 R.G.

proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA n. 292, presso lo studio dell'avvocato BALDI FRANCESCO (Omisiss), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO DOMENICO (Omisiss) domenicoalessandro@pec.giuffre.it francescobaldi@ordineavvocatiroma.org

- ricorrente principale -

contro

A.A., B.B., C.C., D.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell'avvocato LEONE GENNARO (Omisiss) rappresentati e difesi dall'avvocato SCISCA GIORGIO (Omisiss) giorgioscisca@avvocatipatti.it

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

SARA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato ALESSI GAETANO (Omisiss) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSI ROSARIO LIVIO (Omisiss) rosariolivioalessi@ordineavvocatiroma.org

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA n. 292, presso lo studio dell'avvocato BALDI FRANCESCO (Omisiss), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO DOMENICO (Omisiss) domenicoalessandro@pec.giuffre.it

francescobaldi@ordineavvocatiroma.org

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonché contro

E.E., F.F., G.G., H.H. e COMUNE DI MESSINA,

- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 952/2019 depositata il 19/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. In data 27 gennaio 2003 si verificò, sulla strada statale n. 114 nel territorio del Comune di Messina, un tragico incidente consistito nello scontro frontale tra la vettura condotta dal proprietario E.E., assicurato dalla società Sara, a bordo della quale viaggiava come trasportato H.H., e la vettura di proprietà di G.G., condotta nell'occasione da F.F., assicurata dalla società Nuova MAA, poi Milano Assicurazioni e attualmente Unipolsai Assicurazioni. Nello scontro entrambi i conducenti riportarono lesioni personali, mentre il trasportato H.H. perse la vita.

Si aprì, quindi, un processo penale a carico di F.F., terminato con una sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione (confermata in appello) e con la condanna dello stesso, unitamente alla società di assicurazioni, al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, previa concessione di una provvisoria di Euro 30.000 in favore delle parti civili costituite.

A questo punto alcuni familiari della vittima e cioè i genitori A.A. ed B.B., nonché i fratelli Salvatore e C.C. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, E.E., G.G., F.F. e le rispettive società di assicurazioni affinché fossero condannati al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, contestando il contenuto delle domande e chiedendo, in particolare, la Milano Assicurazioni la chiamata in causa del Comune di Messina, sul rilievo che l'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del F.F. fosse da attribuire alla presenza di una grande buca sul manto stradale.

Si costituì quindi anche il suddetto Comune, chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.

Nel corso del giudizio di primo grado gli attori stipularono un atto di transazione con la società di assicurazione Sara in relazione ai danni asseritamente riconducibili alla colpa del conducente E.E., nel quale accettarono la somma di Euro 100.000 complessivi,

sul presupposto della sussistenza di una responsabilità del E.E. nella limitata misura del 20 per cento.

Espletata l'istruttoria anche con l'acquisizione degli atti relativi al suindicato processo penale, il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere tra gli attori e i convenuti E.E. e Sara Assicurazioni; accolse la domanda nei confronti degli altri convenuti e, riconoscendo la spettanza del solo danno non patrimoniale, condannò la G.G., il F.F. e la Milano Assicurazioni al pagamento della somma di Euro 180.000 in favore di ciascuno dei genitori, detratti gli acconti già ricevuti, della somma di Euro 80.000 in favore di D.D. e della somma di Euro 90.000 in favore di C.C., sempre con detrazione degli acconti già ricevuti; rigettò la domanda della Milano Assicurazioni nei confronti del Comune di Messina e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società Milano Assicurazioni e in via incidentale dagli eredi H.H. e la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 19 dicembre 2019, in

parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella determinazione del sinistro (E.E. e F.F.) e ha condannato la (Omisiss), il F.F. e la Milano Assicurazioni al pagamento delle seguenti somme: Euro 226.913,41 in favore dei genitori A.A. ed B.B., Euro 100.850,39 in favore del fratello D.D. ed Euro 113.456,72 in favore della sorella C.C., con detrazione della somma liquidata a favore dei predetti in forza della suindicata transazione; ha infine regolato le spese di lite.

2.1. La Corte territoriale si è innanzitutto occupata del problema della ricostruzione delle rispettive responsabilità, anche alla luce del vincolo di cui all'art. 651 cod. proc. pen. conseguente alla condanna penale irrevocabile pronunciata a carico del F.F. A questo proposito, la sentenza ha osservato l'accertata responsabilità penale di quest'ultimo non precludeva l'accertamento di una concorrente responsabilità anche di altri soggetti; nel caso specifico, infatti, pur avendo il F.F. viaggiato contromano, cioè invadendo l'opposta corsia, doveva ritenersi pacifica l'esistenza di una responsabilità anche in capo all'altro conducente E.E., colpevole di aver circolato ad una velocità inadeguata rispetto ai luoghi, tanto da lasciare sull'asfalto una traccia di frenata di ben 14 metri.

Richiamato, poi, il contenuto di un'altra sentenza dello stesso Tribunale, pronunciata nel giudizio promosso dalla moglie e dalla figlia del defunto H.H. in relazione allo stesso sinistro stradale, la Corte messinese ha dichiarato di concordare con la decisione ivi assunta, nel senso di dover affermare la responsabilità in pari misura di entrambi i conducenti, non avendo nessuno di loro superato la presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, del codice civile.

Tale conclusione non è stata ritenuta in contrasto con l'atto di transazione stipulato tra gli stessi creditori e l'altro conducente con la sua assicurazione, posto che la transazione non conteneva alcun riferimento alle modalità dell'incidente, né poteva assumere un valore confessorio; sicché non si poneva alcun problema di estensione degli effetti di quel contratto rispetto alla società Milano Assicurazioni appellante principale, né la transazione poteva ritenersi liberatoria nei confronti degli altri debitori solidali. L'appellante principale, in conclusione, non poteva giovare degli effetti favorevoli della transazione parziale, non sussistendo la fattispecie di cui all'art. 1304 cod. civ., cioè che la transazione avesse ad oggetto l'intero debito.

2.2. Quanto, poi, alla liquidazione dei danni, la Corte d'appello ha rigettato l'appello incidentale dei familiari finalizzato al riconoscimento dell'esistenza anche del danno patrimoniale.

Ed infatti, nonostante fosse emerso, grazie alla testimonianza di I.I., che il defunto collaborava con i genitori nell'azienda di famiglia, tale elemento non consentiva, di per sé, di valutare l'incidenza di tale aiuto in mancanza di altri indizi, né il nesso causale tra la morte della vittima e la chiusura dell'azienda.

In riferimento, invece, al danno morale, la Corte d'appello ha ricordato che l'applicazione delle tabelle milanesi richiamate dal Tribunale era tale da far rientrare in esse anche il danno morale; e nella specie la cifra indicata in primo grado rientrava nella fascia tra un minimo e un massimo di cui alle menzionate tabelle.

In conclusione, detraendo dalla pronuncia di condanna gli acconti già versati - da intendere come riconducibili alla provvisoria concessa - e detraendo altresì le somme di cui alla più volte menzionata transazione, la Corte messinese ha riliquidato "il danno complessivamente da risarcire agli appellati" nella misura in precedenza riportata.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Messina propone ricorso principale l'Unipolsai Assicurazioni con atto affidato a due motivi.

La società Sara Assicurazioni si è costituita con un controricorso contenente ricorso incidentale su tre motivi.

Resistono al ricorso dell'Unipolsai A.A., B.B., D.D. e C.C. con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

La società ricorrente principale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli

Numero ui raccolta generale 2£

artt. 1311 e 2055 cod. civ., oltre a motivazione contraddittoria e illogica.

Osserva la società ricorrente che gli eredi H.H. avevano in origine avanzato domanda risarcitoria nei confronti di entrambi i conducenti. Successivamente, essi avevano transatto la vertenza con la società Sara. Il Tribunale di Messina, nell'erroneo convincimento che la sentenza penale di condanna del F.F., unico imputato, facesse stato anche nel giudizio civile, aveva ritenuto che il sinistro si fosse verificato per esclusiva responsabilità di quest'ultimo. La Corte d'appello, correggendo quell'errore, ha ripartito la responsabilità in misura paritaria; in tal modo, però, essa avrebbe commesso un diverso errore, consistente nell'emettere una pronuncia di condanna, nei confronti della società ricorrente e dei suoi assicurati, per l'intera somma del risarcimento, anziché per la metà. La sentenza è partita dalla corretta premessa secondo cui a seguito della transazione parziale era intervenuto lo scioglimento del vincolo di solidarietà (art. 1311 cit.), ma ha invece condannato la ricorrente all'intero risarcimento, quando invece tale condanna non avrebbe potuto superare la quota del 50 per cento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omissio esame di un fatto decisivo.

La società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, dopo aver rigettato l'appello incidentale degli eredi H.H. volto ad ottenere la liquidazione di un maggior danno, ha provveduto a riliquidare la somma dovuta tenendo conto della devalutazione alla data del sinistro e del calcolo degli interessi compensativi. Nel fare questo, però, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto - benché le fosse stato richiesto, sia nell'atto di appello che nella comparsa conclusionale - del fatto che l'Unipolsai Assicurazioni aveva versato ai danneggiati, oltre alla provvisionale di Euro 30.000, la somma complessiva di Euro 401.480 in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel dispositivo, invece, si è disposta la detrazione delle sole somme ricevute dai danneggiati in adempimento della transazione con l'altra società di assicurazioni. Ne consegue che, se la Corte di merito avesse considerato correttamente tale circostanza, avrebbe dovuto limitare la condanna al 50 per cento della somma e, devalutate sia la somma dovuta che quella percepita, realizzare che i danneggiati avevano ricevuto, addirittura, più del dovuto.

3. Il Collegio osserva che, prima di procedere all'esame del merito dei due motivi di ricorso ora sintetizzati, è necessario soffermarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità che il controricorso degli eredi H.H. ha prospettato in relazione alla presunta violazione del principio di autosufficienza.

Si legge nelle pp. 7-8 del controricorso che il ricorso della società Unipolsai sarebbe inammissibile perché in esso non risultano trascritti - e neppure espressamente richiamati - i passaggi essenziali della transazione intervenuta tra gli eredi H.H. e la società di assicurazione Sara, assicuratrice della vettura condotta dal proprietario E.E. a bordo della quale viaggiava la sfortunata vittima. La citata transazione non sarebbe stata allegata al ricorso, né trascritta, né si potrebbe sapere il punto nel quale quell'atto si trova nel fascicolo del giudizio di merito. Vi sarebbe, poi, la colpevole omissione, da parte della ricorrente principale, dell'indicazione dei passaggi fondamentali della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Messina in sede penale.

3.1. Siffatta eccezione, nella duplice declinazione con cui è stata prospettata, è priva di fondamento.

Quanto alla sentenza penale in ultimo indicata, si tratta di una questione palesemente infondata, perché dal contenuto della sentenza oggi impugnata e dagli atti di parte si deduce con chiarezza cristallina quale ne fosse il contenuto; senza contare che quella pronuncia rileva solo ai fini del possibile riverberarsi dei suoi effetti nel giudizio civile, punto sul quale si tornerà a proposito dell'esame del ricorso incidentale degli eredi H.H.

In relazione, invece, all'atto di transazione - che gioca un ruolo fondamentale nella valutazione del primo motivo del ricorso principale dell'Unipolsai il Collegio rileva che l'eccezione è destituita di fondamento, per due decisive ragioni: la prima è che il primo motivo di ricorso contiene anche una censura di vizio di motivazione; la seconda è che dalla lettura della sentenza impugnata e dagli atti di parte emergono una serie di elementi che consentono di inquadrare con tranquillante certezza quale fosse il contenuto dell'atto in questione, con conseguente irrilevanza della mancata trascrizione e della mancata localizzazione dell'atto in seno al ricorso.

È pacifico, infatti, che la transazione conclusa dagli eredi della vittima fu soltanto parziale, con accettazione di una somma complessiva per tutti i familiari; dal ricorso si apprende (p. 6) che in quell'occasione i transigenti riconobbero reciprocamente un concorso di responsabilità pari al 20 per cento a carico del conducente E.E.; ma, in fondo, quest'ultimo elemento è irrilevante, perché rispetto alla Unipolsai oggi ricorrente quella transazione rimane una *res inter alios*, come tale del tutto priva della possibilità di influire sul successivo riparto delle responsabilità compiuto dalla Corte d'appello civile nella sentenza qui in esame.

4. Tutto ciò premesso per confutare la preliminare eccezione di cui si è detto, la Corte osserva, innanzitutto, che la sentenza non è chiara là dove passa alla liquidazione dei danni; nel senso che il conteggio finale di cui alle pp.15-17 non consente di comprendere con pienezza quale sia il rapporto con la pronuncia di primo grado. Tuttavia, leggendo in modo coordinato la sentenza, il ricorso principale e il controricorso degli eredi H.H. si comprende che la Corte d'appello - dopo aver riformato in parte la sentenza di primo grado in ordine al riparto delle responsabilità ha mantenuto ferma la liquidazione compiuta dal Tribunale, provvedendo solo alla rivalutazione delle somme. Una volta compiuta quest'operazione, la Corte d'appello ha calcolato il debito residuo gravante sull'Unipolsai Assicurazioni (unitamente al proprietario e al conducente) detraendo dall'intera liquidazione le somme già percepite dai danneggiati a titolo di provvisionale e a titolo di transazione (in tal senso è chiaro il passaggio di cui al penultimo capoverso di p. 15 della motivazione).

4.1. Occorre tener presente, a questo punto, il contenuto degli artt. 1304 e 1311 cod. civ., che regolano gli effetti della transazione parziale.

L'art. 1304, primo comma, cit. dispone che la transazione "fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare".

Tale norma, com'è noto, è stata oggetto di ripetute decisioni di questa Corte; tra queste, deve essere menzionata la sentenza delle Sezioni Unite 30 dicembre 2011, n. 30174, secondo cui l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti.

Da tale pronuncia (più volte ribadita da altre successive), alla quale va data oggi ulteriore continuità, discende che, poiché nel caso in esame la transazione era parziale, nessun margine di approfittamento poteva sussistere a favore degli altri debitori.

L'art. 1311 cit., poi, stabilisce che la transazione parziale ha come suo effetto tipico quello di sciogliere il

vincolo della solidarietà tra i condebitori; in tal senso è la chiara previsione della norma là dove afferma che il creditore "che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva" rinuncia alla solidarietà (v. in argomento la sentenza 27 gennaio 2015, n. 1453). La transazione parziale, infatti, è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (così l'ordinanza 3 marzo 2022, n. 7094). D'altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se, infatti, il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l'effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l'intero.

Così ricostruiti in modo corretto i termini giuridici della questione, appare evidente l'errore commesso dalla Corte d'appello e la conseguente fondatezza del primo motivo del ricorso della società Unipolsai.

Una volta rideterminate, infatti, le rispettive quote di responsabilità nel senso di una parificazione tra i due conducenti -giudizio che la Corte d'appello ben poteva compiere, come in seguito si dirà a proposito del ricorso incidentale degli eredi H.H. - la Corte messinese non avrebbe potuto condannare l'Unipolsai (unitamente al proprietario e al conducente), come invece ha fatto, al risarcimento dell'intero danno detratte le somme già ricevute a titolo di transazione e di provvisoria; ma avrebbe dovuto, correttamente, condannare le parti suindicate (cioè i debitori rimasti) al pagamento della metà del danno complessivo, a prescindere dalla transazione, la quale andava a coprire la quota di responsabilità del conducente E.E., nella specie ritenuta pari alla metà. E nessuna influenza poteva avere, ai fini di una diversa

decisione, il fatto che gli eredi H.H. avessero accettato, in sede di transazione parziale, un risarcimento rivelatosi poi inferiore alla metà del danno complessivamente liquidato.

In altri termini, il creditore che decide di stipulare una transazione parziale deve essere consapevole che in tal modo rinuncia alla solidarietà; per cui, se, come nel caso in esame, all'esito del definitivo accertamento le quote di responsabilità dei due debitori (originariamente) solidali risultano uguali, egli non può esigere dal debitore rimasto altri che la metà del danno complessivamente liquidato dal giudice, indipendentemente dalla somma concordata in sede transattiva.

Dal complesso di tutte queste considerazioni consegue, pertanto, la fondatezza del primo motivo del ricorso principale.

4.2. L'accoglimento di tale motivo determina, come ovvia conseguenza, l'assorbimento del secondo, posto che il calcolo delle residue poste di debiti e crediti reciproci, alla luce anche di quanto sia stato pagato in forza della provvisoria esecutività delle sentenze emesse, potrà compiersi solo all'esito del nuovo giudizio di appello che si dovrà svolgere in sede di rinvio.

Ricorso incidentale della Sara Assicurazioni Spa

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1311 e 2055 cod. civ., in termini sostanzialmente adesivi al primo motivo del ricorso principale.

La ricorrente insiste, in particolare, sulla circostanza che la transazione parziale ha determinato automaticamente lo scioglimento del vincolo di solidarietà, per cui i danneggiati non potevano pretendere dalla società Unipolsai e dai danneggianti F.F. e G.G. più della metà del danno complessivo.

6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la presunta illogicità e nullità della sentenza, sul rilievo che la Corte d'appello,

dopo aver correttamente affermato che, a seguito della transazione, si era sciolto il vincolo della solidarietà, ha poi condannato la Unipolsai e i suoi assicurati al pagamento dell'intero.

7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,

la violazione dell'art. 1362 cod. civ., con riferimento all'intervenuta transazione, nonché errata applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza 15 novembre 2019, n. 29719, di questa Corte.

Ritiene la società ricorrente che nel caso in esame non debba trovare applicazione il principio di cui alla sentenza ora citata, la quale sembra ammettere che nella transazione parziale il creditore possa agire nei confronti degli altri debitori solidali per l'intero importo del debito residuo. Quel principio non sarebbe applicabile, perché nel caso in esame la somma pagata dalla Sara Assicurazioni non è un corrispettivo, ovvero un contributo al danno, ma l'importo corrispondente al 20 per cento della responsabilità (cioè un vero e proprio risarcimento).

8. Osserva la Corte che il ricorso in esame è inammissibile per tardività.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è pacifica nel senso che le regole di cui all'art. 334 cod. proc. civ. si applicano alle impugnazioni incidentali in senso stretto, cioè quelle provenienti dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (Sezioni Unite, sentenza 29 ottobre 2020, n. 23903).

Tale non è, invece, quella proposta dalla Sara Assicurazioni nel caso in esame, nel quale il ricorso incidentale si fonda, in sostanza, su di un interesse coincidente con quello della società ricorrente principale; non si tratta, cioè, di un ricorso oppositivo rispetto a quello principale.

Il ricorso incidentale della società Sara, dunque, non potendo giovare delle regole sull'impugnazione incidentale tardiva, avrebbe dovuto essere proposto entro il termine lungo. La sentenza impugnata è stata depositata il 19 dicembre 2019; ne consegue che, anche calcolando il termine lungo di un anno (trattandosi di causa cominciata nel 2007) e aggiungendo la sospensione feriale dei termini per 31 giorni (sentenza 24 gennaio 2023, n. 2095), più la ulteriore sospensione a causa della normativa in tema di Covid-19 (per 64 giorni, ordinanze 7 agosto 2023, n. 23979, e 2 novembre 2023, n. 30464), il ricorso incidentale è tardivo, essendo la notifica del medesimo avvenuta il successivo 3 aprile 2021.

Ricorso incidentale degli eredi H.H.

9. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l'illegittimità della sentenza per l'omesso pronunciamento sull'eccezione di improcedibilità dell'appello principale.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non si sia pronunciata sull'eccezione relativa al mancato rispetto, nell'appello principale, delle condizioni minime di cui all'art. 342 cod. proc. civ. in punto di ammissibilità.

9.1. Osserva il Collegio che il motivo è, innanzitutto, da ritenere inammissibile alla stregua della giurisprudenza di questa Corte - alla quale va data ulteriore continuità - secondo cui il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (sentenza 12 gennaio 2016, n. 321).

Il motivo è, comunque, manifestamente infondato, perché dalla sola lettura della sentenza impugnata si comprende che i motivi di appello erano pienamente in grado di superare la soglia stabilita dall'art. 342 del codice di rito.

10. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., e dell'art. 651 cod. proc. pen., in relazione all'attribuzione delle rispettive quote di responsabilità.

I ricorrenti contestano il fatto che la sentenza, modificando il contenuto della decisione di primo grado,

abbia attribuito un riparto di responsabilità nella misura del 50 per cento per ciascuno dei conducenti. In tal modo sarebbe stato leso l'art. 651 cit., perché il processo penale si era concluso con la condanna dell'imputato, la quale dovrebbe avere efficacia vincolante anche nel giudizio civile; e nel giudizio penale era stata accertata la responsabilità del conducente F.F. La sentenza, poi, non avrebbe riconosciuto il dovuto valore confessorio alla transazione, dalla quale emerge il riconoscimento di un 20 per cento di responsabilità a carico del conducente E.E.

10.1. Il motivo, che contiene in realtà due diverse censure, è infondato sotto tutti i profili.

L'art. 651 cod. proc. pen. stabilisce, com'è noto, che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

È opportuno ricordare che costituisce un'acquisizione ormai consolidata della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (così la sentenza 17 giugno 2013, n. 15112, sostanzialmente ribadita dalla successiva sentenza 25 giugno 2019, n. 16893, e dall'ordinanza 7 maggio 2021, n. 12164).

Tale principio, al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello nel caso in esame.

Bisogna ricordare, infatti, che il processo penale a carico di F.F. si è concluso con la sua condanna. Che tale condanna faccia stato nel presente giudizio è evidente, tanto che la Corte d'appello ha preso le mosse proprio da tale elemento e l'ha dato per pacifico; non per questo, tuttavia, essa doveva ritenersi vincolata a riconoscere, in sede civile, la responsabilità esclusiva del F.F. anche ai fini risarcitori. La Corte messinese, in altri termini, non avrebbe mai potuto sostenere che a carico del F.F. e della società di assicurazione della vettura da lui condotta non gravasse alcun obbligo di risarcimento danni; ma nessun altro vincolo sussisteva in ordine al riparto delle percentuali di colpa, per cui la decisione impugnata è esente da censure nella parte in cui - valutando il complesso delle prove con piena autonomia di giudizio ed esercitando un potere tipico del giudice di merito - è pervenuta alla conclusione che il riparto delle colpe tra i due conducenti era nella misura di metà per ciascuno. La sentenza, d'altra parte, ha spiegato con chiarezza le ragioni di questa decisione (pp. 8-10), evidenziando la sussistenza di elementi di colpa a carico di entrambi i conducenti e rilevando che nessuno dei due aveva vinto la presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ.; per cui è evidente che la lamentata violazione di legge non sussiste.

Neppure è fondata l'ulteriore censura, prospettata nel motivo in esame, secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che la transazione parziale aveva riconosciuto un concorso di colpa a carico del conducente E.E. nella misura del 20 per cento, circostanza che avrebbe valore confessorio. Ed infatti, rimandando a quanto tra poco si dirà a proposito del terzo motivo, è sufficiente qui osservare -

come si è già anticipato in precedenza - che la transazione parziale rimane, rispetto alla società Unipolsai, a G.G. e a F.F., una *res inter alios acta*, per cui il giudice di merito non poteva in alcun modo essere vincolato dal suo contenuto ai fini del riparto delle rispettive responsabilità.

11. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un punto decisivo per la controversia.

I ricorrenti sostengono che, avendo la transazione riconosciuto, come si è detto, il 20 per cento di responsabilità a carico del conducente E.E., la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere, a carico del conducente F.F., una percentuale di responsabilità pari almeno al residuo 80 per cento; e vi sarebbe, quindi, omesso esame della transazione e del suo valore confessorio.

11.1. Il motivo, manifestamente infondato, rasenta la temerarietà.

È fuori da ogni logica, non solo giuridica, anche solo pensare che il danneggiato che transiga con uno dei debitori, concordando a meri fini interni un riconoscimento di colpa del conducente nella misura del 20 per cento, possa poi pretendere, sulla base di un accordo rispetto al quale gli altri debitori sono rimasti affatto estranei, che quelle percentuali siano vincolanti anche per questi ultimi e per il giudice.

Non è poi prospettabile, su questo punto, alcuna omissione, perché la Corte d'appello si è occupata ampiamente della transazione; ed appare al Collegio del tutto improprio anche il richiamo all'art. 2735 cod. civ., dal momento che la confessione, per essere tale, deve essere fatta all'altra parte; senza contare che la confessione ha ad oggetto fatti, e non certo valutazioni giuridiche.

12. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ., in riferimento all'omessa valutazione del danno patrimoniale.

Osservano i ricorrenti che era pacifico in causa il fatto che il defunto H.H. collaborava nell'azienda di famiglia. Il teste I.I. aveva confermato quella circostanza, per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il venir meno di un contributo economico e liquidare, di conseguenza, il danno patrimoniale a favore degli eredi.

12.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d'appello - partendo dal corretto presupposto giuridico secondo cui il risarcimento del danno patrimoniale conseguente al venire meno dell'apporto economico prestato dallo sfortunato H.H. all'azienda di famiglia avrebbe dovuto essere dimostrato - ha ritenuto, confermando il giudizio già dato dal Tribunale, che la prova addotta dagli eredi, cioè la sola deposizione di I.I., non fosse sufficiente. E tanto ha stabilito sostenendo che il dato puro e semplice della collaborazione con i genitori non fosse sufficiente a dimostrare l'incidenza economica di quel contributo, né il nesso causale tra la morte e la chiusura dell'azienda.

A fronte di tale motivazione, la censura in esame si risolve nella ripetizione di argomenti già esaminati e vagliati dai due giudici di merito e nell'evidente surrettizio tentativo di ottenere in questa sede una nuova valutazione delle prove, per cui la prospettata violazione di legge non sussiste.

13. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2059 cod. civ., in riferimento all'omessa valutazione del danno non patrimoniale e all'omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti contestano che la sentenza impugnata, non valutando la deposizione del teste I.I., abbia ritenuto congrua la liquidazione del danno morale, non considerando che in tale voce deve essere compreso ogni elemento, cioè il danno alla salute, quello morale e quello esistenziale; e la sentenza avrebbe omesso di considerare l'intensità del vincolo affettivo esistente tra il defunto e i suoi familiari, omettendo di specificare perché la liquidazione del danno non patrimoniale si sia attestata nello scaglione più vicino al minimo della forbice stabilita dalle tabelle milanesi.

13.1. Il motivo, inammissibile sotto certi profili, è comunque privo di fondamento.

La Corte rileva, innanzitutto, che esso è inammissibile per la genericità della contestazione e per la confusione che dimostra di

compiere tra le diverse voci di danno risarcibile (v. p. 19, dove

sembra quasi ipotizzarsi una ricomprensione del danno biologico in quello morale). È parimenti inammissibile, poi, là dove evidenzia una non piena comprensione della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha ommesso di tenere in considerazione gli elementi indicati nel motivo di ricorso, fra cui, ovviamente, lo stretto vincolo che legava gli odierni ricorrenti al familiare defunto. Allo stesso modo, è fuor di luogo la censura di una presunta mancata diversificazione, da parte della sentenza impugnata, tra il danno morale e quello patrimoniale, perché la Corte d'appello ha chiaramente distinto le due figure.

Anche volendo trascurare tutti questi profili di inammissibilità, il Collegio ritiene di dover porre in luce, comunque, che la Corte messinese ha delineato in modo chiaro il percorso logico che ha seguito per pervenire alla liquidazione del danno morale negli stessi termini già stabiliti dal Tribunale, ritenendo che le somme riconosciute agli eredi in primo grado rientrassero nella forbice tra minimo e massimo di cui alle menzionate tabelle. Né il ricorso ha lamentato, nella sua censura, la mancata applicazione dei criteri di valutazione a punto che sono stati indicati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte e recepiti dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2022 (v., tra le altre, la sentenza 21 aprile 2021, n. 10579, e le ordinanze 16 dicembre 2022, n. 37009, e 28 febbraio 2023, n. 5948).

14. In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Sara Assicurazioni Spa ed è rigettato il ricorso incidentale degli eredi H.H.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione personale, la quale giudicherà il punto oggetto di cassazione alla luce dei principi di diritto indicati nel punto 4.1. della presente motivazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Sussistono peraltro le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Sara Assicurazioni Spa e rigetta il ricorso incidentale degli eredi H.H.; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'11 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2024.